

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)(2)(3)(4)(5)(6)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

a) convenzioni;

b) associazioni intercomunali;

c) unioni dei Comuni.

c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.

(1)

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Note:

1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014

5 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

6 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.